



# COMUNE DI OFFIDA

## Registro Generale n. 4

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 3 DEL 15-01-2026**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: DISCIPLINA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE  
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NEI GIORNI 1 FEBBRAIO, 13  
FEBBRAIO E 17 FEBBRAIO 2026**

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di gennaio,

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che in occasione dell'edizione 2026 del "Carnevale Storico Offidano" si svolgeranno nelle vie e piazze di questo Comune le seguenti manifestazioni:

- 01 febbraio c.a. "Domenica degli Amici"
- 13 febbraio c.a. "Bov Fint";
- 17 febbraio c.a. "Vlurd" (martedì di carnevale)

che tradizionalmente richiamano una notevole affluenza di persone, che partecipano in maniera libera e spontanea;

TENUTO CONTO del protrarsi delle manifestazioni di cui sopra fino a tarda notte e che tale situazione costituisce motivo di insicurezza urbana, anche dovuta all'abuso di alcool ed a schiamazzi notturni;

CONSIDERATO che la vigente normativa in materia di pubblici esercizi di somministrazione da facoltà all'esercente di determinare l'orario di apertura al pubblico senza limitazioni programmate dall'Autorità Locale;

PRESO ATTO della necessità di porre in essere, da parte di questa Amministrazione Comunale, tutte le azioni finalizzate alla tutela dell'incolumità, della sicurezza, della quiete pubblica e, non da ultimo, del patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATA l'urgenza di prevenire il verificarsi degli episodi sopra meglio specificati e di impedirne la recrudescenza;

VISTO il D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n.125;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art.6 del citato D.L. recante " attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale ed in particolare il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni sopracitate;

VISTO il D.L. n.201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214;

VISTO altresì il D.L. 3/8/2007 N. 117 convertito in legge n. 160/2007;

VISTO il D.L. 20/02/2017 convertito in Legge n. 48 del 18/04/2017;

VISTO il Decreto Legge del 20.02.2017 n. 14;

VISTA la Legge n. 125/2001;

VISTA la Legge Regione Marche N. 27/2009 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.M. n.238 del 27/02/2012;

VISTO il T.U.L.P.S.e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 689/81 s.m.i.

## ORDINA

per le motivazioni in narrativa espresse, su tutto il territorio comunale:

1. **dalle ore 22,00 nel giorno 01 febbraio 2026 (DOMENICA DEGLI AMICI)** il divieto di somministrazione e vendita anche per asporto di tutte le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per gli esercizi pubblici di tipologia "bar caffè e simili" vale a dire esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, nonché esercizi commerciali, attività artigianali (pizzerie, pasta all'uovo, gastronomie, ecc..);
2. **dalle ore 22,00 del giorno 01 febbraio 2026 (DOMENICA DEGLI AMICI)** per gli esercizi pubblici di tipologia ristorante, trattoria, osteria, tavola calda, pizzeria, vale a dire esercizi della ristorazione con servizio a tavolo il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di tutte le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad eccezione della somministrazione di bevande alcoliche inferiore a 21 per cento di alcool in volume solo se consumate a tavolo durante il pasto;

3. **dalle ore 20,00 nei giorni 13 febbraio e 17 febbraio 2026** il divieto di somministrazione e vendita anche per asporto di tutte le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per gli esercizi pubblici di tipologia "bar caffè e simili" vale a dire esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, nonché esercizi commerciali, attività artigianali (pizzerie, pasta all'uovo, gastronomie, ecc.);
4. **dalle ore 20,00 dei giorni 13 febbraio e 17 febbraio 2026** per gli esercizi pubblici di tipologia ristorante, trattoria, osteria, tavola calda, pizzeria, vale a dire esercizi della ristorazione **con servizio a tavolo**: il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di tutte le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad eccezione della somministrazione di bevande alcoliche inferiore a 21 per cento di alcool in volume solo se consumate a tavolo durante il pasto;

I trasgressori della presente ordinanza verranno sanzionati nei modi e termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n.1034), ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) da parte di chiunque vi abbia interesse.

La presente ordinanza è trasmessa:

- al Prefetto per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 121/1981 delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;
- alla Questura di Ascoli Piceno;
- alla Stazione Carabinieri di Offida;
- alla Polizia Locale incaricata della vigilanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Massa Luigi